



Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

Avamprogetto

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 408 capoverso 3 del Codice civile¹ (CC),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'investimento e la custodia dei beni amministrati nell'ambito di una curatela o di una tutela.

² Non è applicabile agli importi a libera disposizione ai sensi dell'articolo 409 CC.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *interessato*: una persona fisica per la quale è stata istituita una misura di protezione dei minori o degli adulti;
- b. *banca*: una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 1934² sulle banche;
- c. *mandatario*: il curatore o il tutore.

Art. 3 Principi relativi all'investimento dei beni

¹ I beni dell'interessato devono essere investiti in modo sicuro e, per quanto possibile, redditizio.

² I rischi d'investimento vanno contenuti mediante una diversificazione adeguata.

RS

¹ RS 210

² RS 952.0

Art. 4 Autorizzazione

L'autorizzazione da parte dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti secondo la presente ordinanza non sostituisce il suo consenso per gli atti e negozi di cui agli articoli 416 e 417 CC.

Art. 5 Denaro contante

Il mandatario versa il denaro contante senza indugio su un conto presso una banca.

Art. 6 Custodia di valori

¹ Il mandatario custodisce i titoli, gli oggetti di valore, i documenti importanti e simili in una cassetta di sicurezza o in un deposito chiuso intestati a nome dell'interessato presso una banca. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti sorveglia la custodia.

² In via eccezionale, il mandatario può custodire i valori in altra sede se ne è garantita la sicurezza oppure se ciò risponde a interessi prioritari dell'interessato. Le deroghe richiedono l'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

³ In via eccezionale, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può disporre che i valori siano custoditi in un proprio locale a prova di incendio, di acqua e di furto.

Art. 7 Considerazione della situazione personale dell'interessato

¹ Nello scegliere l'investimento va considerata la situazione personale dell'interessato, in particolare l'età, lo stato di salute, il bisogno di sostentamento, il reddito, il patrimonio e la copertura assicurativa. Per quanto possibile, va considerata anche la volontà dell'interessato.

² Occorre tenere conto di eventuali prestazioni assicurative, in particolare in caso di pensionamento, infortunio, malattia o necessità di cure.

³ L'investimento va scelto in modo che i mezzi per il sostentamento ordinario dell'interessato e per coprire le spese straordinarie prevedibili siano disponibili in caso di necessità.

Art. 8 Garanzia del sostentamento ordinario

¹ I beni necessari a garantire il sostentamento ordinario dell'interessato possono, fatto salvo l'articolo 10 capoverso 3, essere investiti in:

- a. depositi nominativi presso banche, inclusi obbligazioni e depositi a termine;
- b. obbligazioni a tasso fisso della Confederazione Svizzera, dei Cantoni e dei Comuni, nonché obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione di obbligazioni fondiarie e della Banca di obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri;
- c. fondi e fondi indicizzati negoziati in borsa, a condizione che detti fondi investano in investimenti di cui alla lettera b e possano essere distribuiti anche

- a investitori non qualificati conformemente all'articolo 5 capoverso 1 della legge 23 giugno 2006³ sugli investimenti collettivi (LICol);
- d. obbligazioni di imprese di cui la Confederazione, i Cantoni o i Comuni detengono la maggioranza del capitale e depositi in conti di collaboratori di tali imprese;
- e. depositi in istituti di previdenza professionale;
- f. depositi in istituti del pilastro 3a presso banche o assicurazioni soggetti alla legge del 17 dicembre 2004⁴ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
- g. quote di partecipazioni a cooperative di costruzione di abitazioni in relazione con un contratto di locazione esistente;
- h. beni fondiari a uso proprio e altri beni fondiari di valore stabile.

Art. 9 Investimenti per bisogni supplementari

¹ Se la situazione personale dell'interessato lo consente, per i bisogni eccedenti il sostentamento ordinario sono ammessi, oltre agli investimenti di cui all'articolo 8, i seguenti investimenti a elevata solvibilità:

- a. fondi obbligazionari in franchi svizzeri che, conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LICol⁵, possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati, nonché obbligazioni in franchi svizzeri;
- b. fondi azionari in franchi svizzeri che, conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LICol, possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati, nonché azioni in franchi svizzeri;
- c. fondi o fondi indicizzati negoziati in borsa con investimenti in azioni e obbligazioni in franchi svizzeri che, conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LICol, possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati;
- d. fondi d'investimento misti in franchi svizzeri, con una quota massima del 25 per cento in azioni e del 50 per cento in titoli di imprese estere, che, conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LICol, possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati;
- e. assicurazioni sulla vita, assicurazioni di rendite vitalizie e operazioni di capitalizzazione presso assicurazioni che sottostanno alla LSA⁶;
- f. prodotti strutturati di emittenti svizzere in franchi svizzeri che sono quotate in una borsa svizzera, dispongono di una protezione del capitale del 100 per cento e sono dotate di una garanzia pignoratizia;
- g. beni fondiari;
- h. partecipazioni a società;

³ RS 951.31

⁴ RS 961.01

⁵ RS 951.31

⁶ RS 961.01

- i. fondi immobiliari di emittenti svizzere in franchi svizzeri, che, conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LICol, possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati;
- j. investimenti fiduciari in franchi svizzeri;
- k. fondi negoziati in borsa con investimenti in oro o argento con custodia fisica dei metalli preziosi.

² Ai seguenti investimenti si applicano, in riferimento al patrimonio totale, le quote massime seguenti:

- a. azioni negli investimenti di cui al capoverso 1 lettere b-e e nelle partecipazioni in società di cui al capoverso 1 lettera h: 25 per cento;
- b. titoli di imprese estere negli investimenti di cui alla lettera a: 50 per cento;
- c. fondi immobiliari di cui al capoverso 1 lettera i: 10 per cento;
- d. fondi con investimenti in oro o argento di cui al capoverso 1 lettera k: 10 per cento.

³ Se la situazione finanziaria dell'interessato è particolarmente favorevole, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può autorizzare investimenti di maggiore entità.

Art. 10 Conversione in investimenti ammessi

¹ Se non adempiono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, gli investimenti in atto al momento dell'istituzione della curatela o della tutela oppure i beni spettanti all'interessato dopo tale data devono essere convertiti entro un termine adeguato in investimenti ammessi.

² In occasione della conversione occorre tenere conto dell'andamento economico, della situazione personale e, per quanto possibile, della volontà dell'interessato.

³ Si può rinunciare alla conversione se i beni rivestono un valore particolare per l'interessato o la sua famiglia e se è garantito il sostentamento ordinario. La rinuncia richiede l'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 11 Contratti sull'investimento, la custodia e l'amministrazione di beni

¹ Il mandatario e la banca o l'assicurazione stipulano, a nome dell'interessato, i contratti sull'investimento, la custodia e l'amministrazione di beni.

² Su richiesta del mandatario o dell'ufficio competente, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti decide in merito:

- a. alla disponibilità di beni ai sensi dell'articolo 7 capoversi 1 o 3;
- b. ai beni di cui il mandatario può disporre, autonomamente o soltanto con l'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, a nome dell'interessato;
- c. ai beni di cui l'interessato può disporre personalmente;
- d. al diritto d'accesso alle cassette di sicurezza.

³ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti decide se per gli investimenti di cui all'articolo 9 capoverso 1 è necessaria la sua autorizzazione.

⁴ Gli investimenti di cui all'articolo 9 capoverso 3 e i contratti di amministrazione patrimoniale relativi agli investimenti di cui all'articolo 11 capoverso 1 necessitano dell'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

⁵ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti comunica le sue decisioni al mandatario nonché alla banca o all'assicurazione interessata.

Art. 12 Giustificativi, informazioni e consultazione

¹ I giustificativi inerenti all'amministrazione dei beni devono essere allestiti a nome dell'interessato. Vanno custoditi dal mandatario.

² Dal momento dell'assunzione dell'incarico, il mandatario può chiedere in ogni momento alla banca o all'istituto assicurativo informazioni sulla relazione bancaria e sulle assicurazioni dell'interessato, nonché la consultazione dei relativi documenti. Se necessario all'esercizio o alla conclusione dell'incarico, può chiedere tali informazioni e la consultazione anche per il periodo precedente l'assunzione dell'incarico o successivo alla sua conclusione.

³ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti ottiene dal mandatario gli estratti conto e di deposito nonché altre informazioni relative alla relazione bancaria e alle assicurazioni dell'interessato.

⁴ Se necessario, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può ottenere gli estratti e le informazioni direttamente dalla banca o dall'assicurazione. A tal fine emana una decisione scritta (art. 448 cpv. 1 CC).

Art. 13 Obbligo di documentazione e diritto d'impartire istruzioni

¹ Il mandatario deve documentare in modo accurato ed esauriente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.

² Nell'ambito del suo obbligo di sorveglianza, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può impartire istruzioni o mettere a disposizione modelli di moduli e di contratti.

Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 4 luglio 2012⁷ sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela è abrogata.

Art. 15 Disposizione transitoria

Fatto salvo l'articolo 10 capoversi 2 e 3, gli investimenti in atto all'entrata in vigore della presente ordinanza e non conformi alle sue disposizioni devono essere convertiti quanto prima, ma al più tardi entro due anni, in investimenti ammessi.

⁷ RU 2012 3947

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr